Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 26 marzo 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da quindici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente: « Competenze regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Ergisto Bezzi n. 23, presso le A.C.L.I.

(2606)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1975, n. **55.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dall'Ente autonomo Tirrenia, in Pisa, al convenuto prezzo di L. 12.012.000, un appezzamento di terreno della superficie di mq 8008, sito in Tirrenia, comune di Pisa, in via delle Agavi, località Calambrone, distinto nel catasto terreni del comune di Pisa nel foglio di mappa 104, porzione lettera *B* del mappale 75, da destinare alla costruzione di una casa-albergo per ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 81, concernente la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 1974, con il quale l'on. dott. Luigi Michele Galli è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il Sottosegretario di Stato per le finanze on. dottor Luigi Michele Galli è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1975
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 73

(2516)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Centro sperimentale arredamento, in Lugnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Centro sperimentale arredamento di Lugnano (Pisa) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Centro sperimentale arredamento di Lugnano (Pisa).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1975.

Modalità per la presentazione della dichiarazione e il pagamento dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da parte delle aziende ed istituti di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le disposizioni contenute nel titolo IV, articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recanti agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari per il settore del credito;

Visto l'art. 17, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601, che istituisce una imposta sostitutiva dovuta dagli enti indicati nei menzionati articoli 15, 16 e 17, secondo comma, dello stesso decreto, in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 601, le modalità per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento di detta imposta sostitutiva;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei seguenti enti:

A) Aziende ed istituti di credito e loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, intese come tali quelle la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.

B) Aziende ed istituti di credito e loro sezioni o gestioni che effettuano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata nei seguenti settori:

1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;

2) credito agrario di esercizio e di miglioramento disciplinato dal decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, e da altre disposizioni legislative in materia;

3) credito all'artigianato di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;

4) credito alla cooperazione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1421 e alla legge 12 marzo 1968, n. 386;

5) credito cinematografico di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213 e 14 agosto 1971, n. 819;

6) credito all'esportazione e altri crediti previsti dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

7) credito teatrale di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

9) mutui e finanziamenti di cui agli articoli 84, 87 e 92, lettere *a*), *b*), *c*), del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

C) Istituti ed aziende di credito costituiti ai sensi delle seguenti leggi:

1) decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627;
2) decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
3) decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731;
4) decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, articoli 14 e 18;
5) decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398;
6) decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491;
7) decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418;
8) legge 22 giugno 1950, n. 445;
9) legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 17;
10) legge 13 marzo 1953, n. 208;
11) legge 11 aprile 1953, n. 298;
12) legge 31 luglio 1957, n. 742.

D) Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646.

E) Istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

F) Sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238.

G) Sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 18 maggio 1973, n. 274.

Art. 2.

Gli enti indicati nell'art. 1 debbono presentare, agli effetti della corresponsione dell'imposta sostitutiva da essi dovuta ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la dichiarazione prescritta dal primo comma dell'art. 20 dello stesso decreto.

La dichiarazione deve contenere:

1) la denominazione e la sede legale dell'ente;

2) l'indicazione dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce;

3) gli estremi delle disposizioni legislative, statutarie o amministrative in base alle quali gli enti medesimi sono autorizzati a compiere le operazioni indicate nell'art. 1: copia degli statuti o dei provvedimenti amministrativi anzidetti va allegata alla dichiarazione salvo che non sia già stata presentata all'ufficio del registro competente in occasione di precedenti analoghe dichiarazioni;

4) l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati nel corso dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce tenendo distinti gli importi relativi ai:

a) finanziamenti a medio e lungo termine soggetti all'imposta sostitutiva in base all'aliquota normale (0,75 per cento);

b) finanziamenti di qualunque durata effettuati nei settori indicati nell'art. 1, lettera *B*), numeri 5), 7) e 9), soggetti all'imposta sostitutiva in base all'aliquota normale (0,75 per cento);

c) finanziamenti di qualunque durata effettuati nei settori indicati nell'art. 1, lettera *B*), numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 8), soggetti all'imposta sostitutiva con applicazione dell'aliquota ridotta (0,25 per cento);

d) finanziamenti concessi dagli istituti di credito fondiario agli istituti autonomi per le case popolari ed a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per i quali l'aliquota normale della imposta sostitutiva è ridotta alla metà (0,375 per cento);

e) finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva. Per questi finanziamenti debbono essere indicati gli estremi delle leggi o dei provvedimenti delle competenti amministrazioni statali o regionali concernenti la somministrazione o il conferimento dei fondi o la loro gestione per conto delle suddette amministrazioni;

f) finanziamenti effettuati in base a leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva. L'importo complessivo di questi finanziamenti va distinto per gruppi, con riferimento alle singole leggi speciali, delle quali saranno indicati gli estremi;

g) finanziamenti effettuati nei confronti delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie e dei comuni, che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva;

h) finanziamenti effettuati nei confronti di enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di pubblici servizi in regime di monopolio che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva.

La dichiarazione, redatta in duplice esemplare, sottoscritta dai soggetti indicati all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente e, nella località dove esistono uffici del registro a rami divisi, si deve produrre presso l'ufficio « atti pubblici ».

L'ufficio del registro è tenuto ad annotare la dichiarazione sul registro di formalità e deve contemporaneamente liquidare l'imposta sostitutiva con l'osservanza delle modalità stabilite per le altre denunzie presentate ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

L'ufficio trascrive l'ammontare dell'imposta sostitutiva, che risulta dovuta, su un esemplare della dichiarazione, che restituirà subito all'ente interessato il quale dovrà provvedere al pagamento dell'imposta in unica soluzione entro trenta giorni dalla data della liquidazione.

Art. 3.

Per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione e per il tardivo pagamento dell'imposta sostitutiva si applicano le sanzioni di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Per le omissioni dei cespiti o per infedele dichiarazione si applicano le sanzioni stabilite nell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento di ufficio dei cespiti omessi, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva, valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Art. 4.

Per quanto eventualmente non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni sull'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per le dichiarazioni ed i pagamenti dell'imposta sostitutiva riguardante i finanziamenti erogati dal 1° gennaio **1974**.

Per le dichiarazioni ed i pagamenti delle imposte annue di abbonamento relative ai finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 1973 continuano ad applicarsi fino alla loro estinzione, a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le disposizioni vigenti alla predetta data.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2456)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Marche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale n. 20818 in data 10 maggio 1974, con il quale sono trasferite alla regione Marche le foreste facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

Visti i certificati catastali rilasciati dagli uffici tecnici erariali competenti;

Considerato che per alcune superfici si sono verificate discordanze fra l'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20818 citato ed i certificati catastali, per effetto di variazioni conseguenti a rettifiche e revisioni catastali intervenute nelle more di perfezionamento degli atti nonchè per l'allibramento di partite di recente acquisto;

Ritenuto di provvedere alle rettifiche ed agli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20818 in data 10 maggio 1974, con il quale vengono trasferite alla regione Marche le foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, salvo ulteriori variazioni in più o in meno accertate in sede di consegna, che, nel caso, saranno convalidate con i provvedimenti di cui al seguente art. 6.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo, sarà effettuata alla regione Marche da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto, continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali, ulteriori rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE MARCHE AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Abbadia S. Angelo . . .	Macerata	Esanatoglia	1.340,23.69	1.340,23.69
Gruppo Alto Esino . . .	Id.	Matelica	241,86.87	241,86.87
	Ancona	Fabriano	1.890,38.48	1.890,38.48
G. Albacina	Macerata	Apiro	315,58.40	
		Matelica	449,86.58	
		Poggio S. Vicino	233,98.10	
	Ancona	Fabriano	612,36.73	
		Cerreto d'Esi	19,37.50	1.631,17.31
G. Cingoli	Macerata	Cingoli	888,81.15	888,81.15
G. S. Severino M. . .	Id.	S. Severino Marche	641,07.39	
		Gagliole	398,93.80	
		Serra Petrona	333,97.95	1.373,99.14
		(Ufficio amministrazione di Fabriano) Totale . .		7.366,46.64
Piano di Contro	Ascoli Piceno	Amandola	17,07.70	17,07.70
Castel Manardo	Id.	Amandola	185,44.10	
		Montefortino	1.042,56.10	
	Macerata	Sarnano	233,70.45	
		Ussita	106,46.60	1.568,17.25
S. Gerbone	Ascoli Piceno	Acquasanta	304,14.16	304,14.16
		(Ufficio amministrazione di Ascoli Piceno) Totale . .		1.889,39.11
Bocca Serriola	Pesaro	Apecchio	422,83.84	422,83.84
		(Ufficio amministrazione di Perugia) Totale . .		422,83.84
Carpegna	Pesaro	Carpegna	335,66.09	
		Frontino	0,23.96	335,90.05
Cesane	Id.	Fossombrone	872,70.24	
		Isola del Piano	191,71.50	
		Urbino	421,43.05	1.485,84.79
Furlo	Id.	Acqualagna	552,27.31	
		Cagli	450,61.11	
		Fermignano	347,49.61	
		Fossombrone	602,88.82	
		Urbino	56,46.22	2.009,73.07
Montiego	Id.	Acqualagna	24,18.58	
		Piobbico	556,56.45	
		Urbania	804,73.99	1.385,49.02
Petrano	Id.	Cagli	623,54.09	
		Cantiano	129,03.35	752,57.44
Catria	Id.	Cantiano	276,77.66	276,77.66
Monte Vicino . . .	Id.	Apecchio	110,28.46	
		Mercatello	74,81.52	
		S. Angelo in V.	1.090,05.60	1.275,15.58
		(Ufficio amministrazione di Pesaro) Totale . .		7.521,47.61
		Totale generale . . .		17.200,17.20

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(2244)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Molise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale n. 24010 in data 28 ottobre 1974, con il quale sono trasferite alla regione Molise le foreste facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

Visti i certificati catastali rilasciati dagli uffici tecnici erariali competenti;

Considerato che per alcune superfici si sono verificate discordanze fra l'elenco allegato al decreto ministeriale n. 24010 citato ed i certificati catastali, per effetto di variazioni conseguenti a rettifiche e revisioni catastali;

Considerato altresì che per la foresta di S. Martino Cantalupo la proprietà realmente posseduta corrisponde a quella risultante dai certificati catastali anzichè dal registro di consistenza mod. *G* giacente presso l'ufficio di amministrazione di Isernia;

Ritenuto pertanto di provvedere alle rettifiche e agli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale n. 24010 in data 28 ottobre 1974, con il quale vengono trasferite alla regione Molise le foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, salvo ulteriori variazioni in più o in meno accertate in sede di consegna, che, nel caso, saranno convalidate con i provvedimenti di cui al seguente art. 6.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo, sarà effettuata alla regione Molise da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto, continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso ed a eventuali, ulteriori rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1975

p. *Il Ministro per le finanze*
CERAMI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE MOLISE AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha
M. Caruso-M. Gallo	Isernia	Monteroduni	1.021,40.77
Montedimezzo	Id.	Vastogirardi	329,54.70
S. Martino Cant.	Id.	S. Pietro Av.	217,58.30
Monte Capraro	Id.	Id.	194,76.50
Montagano	Campobasso	Montagano	127,74.20
		Totale	1.891,04.47

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per le finanze*
CERAMI

(2330)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1975.

Determinazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1974;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, vengono stabiliti come segue:

7% per i buoni con vincolo di tre mesi;
8% per i buoni con vincolo di sei mesi;
10% per i buoni con vincolo di dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Rovigo;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Rovigo;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 12 luglio 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Rovigo.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2433)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè dalle aziende esercenti ristoranti e trattorie della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Catania;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Catania;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 2 gennaio 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonché dalle aziende esercenti ristoranti e trattorie, della provincia di Catania.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2432)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Pisa;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Pisa;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Pisa.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2434)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da pubblici esercizi del comune di Montecatini Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, numero 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente dai pubblici esercizi del comune di Montecatini Terme;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi del comune di Montecatini Terme;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente dai pubblici esercizi del comune di Montecatini Terme.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna suinicola internazionale », in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale », che avrà luogo a Reggio Emilia dal 1° al 14 maggio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969.

Il 5 febbraio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 176, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'11 maggio 1973, ha avuto luogo a Bonn lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969.

In conformità all'art. 8 la convenzione entrerà in vigore il 5 maggio 1975.

(2496)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna (meccanica agraria con applicazioni di disegno).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2530)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 21 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,60	628,60	627,90	628,60	628,50	—	628,70	628,60	628,60	628,60
Dollaro canadese	628,50	628,50	629 —	628,50	628,56	—	628,70	628,50	628,50	628,50
Franco svizzero	252,50	252,50	252 —	252,50	253,10	—	252,70	252,50	252,50	252,40
Corona danese	115,65	115,65	115,78	115,65	115,90	—	115,83	115,65	115,65	116 —
Corona norvegese	128,15	128,15	128,10	128,15	127,82	—	128,23	128,15	128,15	128,10
Corona svedese	160,44	160,44	160,48	160,44	160,12	—	160,50	160,44	160,44	160,40
Fiorino olandese	265,20	265,20	265,10	265,20	265,30	—	265,27	265,20	265,20	265,15
Franco belga	18,327	18,327	18,3350	18,327	18,33	—	18,32	18,327	18,32	18,32
Franco francese	149,65	149,65	149,65	149,65	149,85	—	149,90	149,65	149,65	149,60
Lira sterlina	1522,15	1522,15	1523 —	1522,15	1521,15	—	1522,60	1522,15	1522,15	1522,15
Marco germanico	270,96	270,96	271,10	270,96	271,10	—	270,98	270,96	270,96	270,95
Scellino austriaco	38,065	38,065	38,10	38,065	38,20	—	38,07	38,065	38,06	38,06
Escudo portoghese	26,20	26,20	26,05	26,20	26,10	—	25,90	26,20	26,20	26,20
Peseta spagnola	11,275	11,275	11,30	11,275	11,28	—	11,2850	11,275	11,27	11,25
Yen giapponese	2,192	2,192	2,20	2,192	2,19	—	2,1915	2,192	2,19	2,19

Media dei titoli del 21 marzo 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
» 5 % (Ricostruzione)	97,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,625
» 5 % (Città di Trieste)	93,15
» 5 % (Beni esteri)	90,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,15
» 5,50 % » » 1968-83	81,75
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	85,075
» 6 % » » 1971-86	84,325
» 6 % » » 1972-87	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,675
» poliennali 7 % 1978	96,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,65
Dollaro canadese	628,60
Franco svizzero	252,60
Corona danese	115,74
Corona norvegese	128,19
Corona svedese	160,47
Fiorino olandese	265,235
Franco belga	18,323
Franco francese	149,775
Lira sterlina	1522,375
Marco germanico	270,97
Scellino austriaco	38,067
Escudo portoghese	26,05
Peseta spagnola	11,28
Yen giapponese	2,192

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 327, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 giugno 1969 dal sig. Galli Giuseppe, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4711-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2035)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 349, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 5 aprile 1969 dalla sig.ra Solfrini Rosa Elia nata Nardi, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7739-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2036)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 140, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 agosto 1969 dalla sig.ra Bortolotto Candida in Seffin, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7548-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2037)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 112, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 giugno 1969 dalla sig.ra Marotti Amelia, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7591-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2038)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 133, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 15 luglio 1969 dal sig. Cernac Radislao, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n 7747-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2039)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 141, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 agosto 1969 dal sig. Klebcar Pietro, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7778-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2040)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 101, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 31 ottobre 1969 dalla sig.ra Forza Maria nata Schiulaz, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5380-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2041)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 332, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dalla sig.ra Agostini Valeria ved. Antolini, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8661-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2042)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 34, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 maggio 1969 dalla sig.ra Kastelic Edda, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5445-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2043)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 92, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 3 giugno 1969 dal sig. Landmans Giulio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5476-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2044)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 94, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 24 settembre 1969 dal sig Vianello Giorgio Antonio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 4332-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2045)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 61, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 24 maggio 1969 dalle signore Bastjanic Jozefine e Marija, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n 5514-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2050)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 22, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dal sig. Fontanini Dino, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5281-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2047)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 355, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Palermo Giuseppe avverso il decreto del Ministro per il tesoro 10 giugno 1970, con il quale è stata, tra l'altro, disposta la di lui esclusione dalla graduatoria del concorso, per esami, a sessantadue posti di vice direttore della carriera speciale direttiva, a suo tempo bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1968.

(2354)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 60, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 aprile 1969 dalla sig.ra Koren Giuseppina, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4293-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2049)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 95, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 1° agosto 1969 dal sig. Vojic Giulio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5410-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2046)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 62, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 maggio 1969 dal sig. Vidrih Antonio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8688-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n 2043.

(2051)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n 3 Tesoro, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 11 novembre 1970 dal sig. Galant Franjo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5613-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2052)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 23, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dalla sig.ra Casati Maria, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5013-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2048)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 100, il ricorso straordinario proposto in data 8 novembre 1968 dal sig. Piccioli Cappelli Battista, nato ad Adrara S. Rocco (Bergamo) l'11 gennaio 1915 e residente in Chiasso (Como), viale Stoppa n. 12, avverso il decreto del Ministro per il tesoro 18 giugno 1968, n. 20827, con il quale, a definizione del contesto valutario a suo carico, gli è stata inflitta la pena pecuniaria di L. 9.366.000, perchè riconosciuto responsabile di aver tentato di esportare illecitamente in Svizzera la suddetta somma, viene « respinto ».

(2436)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 372, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Luffarelli Carlo avverso il decreto del Ministro per il tesoro 14 ottobre 1969, n. 63624, concernente la di lui cessazione dal servizio a decorrere dal 12 marzo 1969.

(2355)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'associazione provinciale allevatori, in Vicenza, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1975, emanato sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 312, l'associazione provinciale allevatori, in Vicenza, è autorizzata ad acquistare un immobile, denominato « Malga Novegno », costituito da fabbricati rurali e pascoli siti nei comuni di Schio e Tretto, destinato alla monticazione del bestiame selezionato dei soci, al prezzo di L. 13.000.0000.

(2497)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », in Sabaudia

Con decreto ministeriale 13 marzo 1975, il dott. Mario Cucchiarelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », in Sabaudia (Latina), in sostituzione del sig. Bruno Mafrici, deceduto.

(2498)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Formia

Con decreto 4 settembre 1974, n. 1038/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in piazza Risorgimento, in comune di Formia (Latina), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale 325, della superficie di mq. 37 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 giugno 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Latina; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2438)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 164, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno emerso dal tombamento dello scolo consorziale « Fossatone » sito il località S. Alberto nel comune di Ravenna, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 94, mappale 121½, della superficie di mq. 22.220 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 maggio 1973 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2439)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padova

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 163, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in via Mortise in comune di Padova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 55, mappali 370 (mq. 100); 371 (mq. 100); 372 (mq. 170), della superficie complessiva di mq. 370 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 febbraio 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2440)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 28 ottobre 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 2827/74.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60 %	—	—	—
	17.04-305	II uguale o superiore a 60 %	—	—	—
	17.04.350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	—	zero	—
		D altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04.401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04.404	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % . .	—	zero	—
	17.04.407	2 uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % . .	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:			
	17.04-411	aa non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb. altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % . .	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % . .	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 % . .	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 % . .	—	zero	—
	17.04-431	8 uguale o superiore a 90 %	—	zero	—
		II non nominati:			
	17.04.434	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5.190	zero	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04.437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . .	3.074	zero	—
	17.04.441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . .	—	zero	—
	17.04.444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . .	—	zero	—
	17.04.447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06.120	I inferiore a 65%	—	—	—
	18.06.140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .	—	—	—
	18.06.180	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18 06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . .	6.681	zero	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	12.554	zero	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18 06 601	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8.264	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18 06 604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06 607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% .	—	zero	—
	18 06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% .	—	zero	—
	18 06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% .	—	zero	—
	18 06-621	4 uguale o superiore a 6%	2.274	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12.496	zero	—
	18.06 992	b. altre	12.496	—	—
		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	zero	—
	18 06-994	2. altre	—	—	—
		b superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18 06 995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	39.311	—	—
		2. altre:			
	18 06 996	aa preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	4.074	zero	—
	18 06-997	bb. non nominate	39.311	—	—
		c uguale o superiore a 26%:			
	18 06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18 06 999	2. altre		—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	—	—	—
	19.01-005	B. altri	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	1.575	—	—
		B altre:			
		I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecole inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	—	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g aventi tenore. in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . .	—	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	5.424	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	—	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	1.250	—	2.824
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	zero
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (segue)		II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri . .	6.731	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri . .	4.448	zero	—
		d aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	1.016	zero	—
		III aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-234	2. altri	15.211	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	8.505	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	4.190	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-254	2. altri . .	7.047	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	9.413	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
	19.08-267	b altri	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01.105	II. altri	—	—	—
		B. estratti:			
	21.01.305	II. altri	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06.151	a. secchi	—	—	—
	21.06.155	b. altri	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07.101	I. granturco	—	—	—
	21.07.104	II. riso	—	—	—
	21.07.107	III altri	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07.201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07.204	a. cotte	—	—	—
	21.07.207	b. altre	—	—	—
		C. gelati:			
	21.07.311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07.315	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	6.681	—	—
	21.07.350	b. uguale o superiore a 7%	12.554	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07.411	1. inferiore a 1,5%	19.002	—	—
	21.07.412	2. uguale o superiore a 1,5%	44.043	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07.415	1. inferiore a 1,5%	1.683	—	—
	21.07.416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% . .	5.381	—	—
	21.07.417	3. uguale o superiore a 4%	39.153	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07.451	1. inferiore a 40%	21.117	—	—
	21.07.453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% . .	30.623	—	—
	21.07.455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% .	39.070	—	—
	21.07.457	4. uguale o superiore a 70%	55.963	—	—
	21.07.458	b. uguale o superiore a 1,5%	48.941	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)	21 07 700	E preparazioni dette « fondute »	29.364	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2 aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21 07 802	aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	—	—	—
	21 07 803	bb uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	—	—	—
	21 07 804	cc uguale o superiore a 45 % . . .	—	—	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:			
	21 07 805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2 aventi tenore in peso, di amido o di fecola:			
	21 07 806	aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	—	—	—
	21 07 807	bb uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	—	—	—
	21 07 808	cc uguale o superiore a 45 % .	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:			
	21 07 809	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21 07 810	aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	—	—	—
	21 07 811	bb uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	—	—	—
	21 07 812	cc uguale o superiore a 45 % . .	—	—	—
		d aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21 07 813	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21 07 814	aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	—	—	—
	21 07 815	bb uguale o superiore a 32 % . . .	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:			
	21 07 816	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
	21 07 817	2. altre	—	—	—
	21 07 818	f. aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	—	—	—
		II aventi tenore, in peso. di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:			
		a non contenenti o contenenti. in peso. meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21 07 819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	9.788	—	—
		2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21 07 820	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	9.105	—	—
	21 07 821	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	8.764	—	—
	21 07 822	cc. uguale o superiore a 45 % . . .	8.422	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07 823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	6.589	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	6.822	—	—
	21.07-825	bb. uguale o superiore a 32%	6.431	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	4.074	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	3.390	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32% . . .	3.132	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07 829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-830	2. altre	—	—	—
	21.07 831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07 832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	19.577	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07 833	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	18.894	—	—
	21.07 834	bb uguale o superiore a 32%	18.552	—	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	16.378	—	—
	21.07-836	2. altre	16.611	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	13.862	—	—
	21.07 838	2. altre	13.262	—	—
		d aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07 839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.238	—	—
	21.07 840	2. altre	9.039	—	—
	21.07 841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	5.865	—	—
		IV aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07 842	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	29.364	—	—
	21.07 843	2 altre	28.681	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:			
	21 07 844	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	26.165	—	—
	21.07 845	2 altre .	25.724	—	—
	21.07 846	c aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	23.650	—	—
		V aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21 07 847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	45.083	—	—
	21 07 848	2 altre	43.877	—	—
	21 07 849	b aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	41.760	—	—
		VI aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:			
		a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07 850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	54.689	—	—
	21 07 851	2. altre	54.006	—	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:			
	21 07 852	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	50.116	—	—
	21.07 853	2. altre	49.608	—	—
	21.07 854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito càlcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	44.409	—	—
		VII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21 07 855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	84.220	—	—
	21.07 856	2. altre	83.829	—	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07 857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido e di fecola	79.647	—	—
	21 07 858	2. altre	81.713	—	—
		VIII aventi tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07 859	a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	108.287	—	—
	21.07 860	b. altre	105.996	—	—
	21.07 861	IX aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	131.254	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	650	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	4.074	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	—	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2. altra	—	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
	35.05-150	B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in peso .	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa del Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UICD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. zero per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » zero per 100 kg
Farina di segala . . . . » 2.824 per 100 kg

(2104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 24 e 25 giugno 1975 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati dell'Istituto universitario navale di Napoli; i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o in altre facoltà riconosciute equipollenti; i laureati in ingegneria, matematica, fisica.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 e a m. 0,83 e devono inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età stabilito nel precedente art. 2 è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 700 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP);

membri: un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP), con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore o un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserverà la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esami annessi potranno essere richieste alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali o al Ministero della marina mercantile (ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 396

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica .	15 min.	2
8	Geografia economica . .	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª: Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª: Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª: I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª: Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione

Tesi 5ª: Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª: L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª: I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª: Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª: Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª: Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª: Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª: L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª: Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª: Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª: Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª: Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª: Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª: La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª: L'oggetto del rapporto giuridico. I Beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª: Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª: Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª: Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª: Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª: Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª: Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª: Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª: Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª: Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziale.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª: La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª: Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª: Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª: La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª: I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª: Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª: L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª: Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª: Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª: I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª: La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª: La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª: Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª: La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª: La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª: La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita, e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª: I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª: La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. Lo aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª: Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª: Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª: L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª: La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª: I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª: L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 27 marzo 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 700 con firma autenticata.

. . . . . li . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2540)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel comunicato di questo Ministero con il quale veniva reso noto che i prefetti delle rispettive provincie avevano bandito i concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe terza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1975, devono intendersi aggiunte le seguenti sedi vacanti nella provincia di Como:

Ponte Lambro;

Consorzio Alzate Brianza-Brenna.

(2590)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, n. 2 del 28 febbraio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Caracciolo dott. Renato, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia, regione Liguria.

Componenti:

Spica dott. Giuseppe Romano, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Imperia, regione Liguria;

Balba dott. Santo, funzionario in servizio presso l'assessorato all'igiene e sanità, sicurezza sociale, regione Liguria;

Mezzano prof. Mario, primario medico di ruolo, ospedale S. Paolo di Savona;

Pescetto prof. Giuseppe, direttore clinica ostetrica Università di Genova;

Bogliolo dott. Giovanni, medico condotto del comune di Savona.

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia, regione Liguria.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso la regione Liguria, ufficio del medico provinciale di Savona, piazza Saffi n. 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 10 febbraio 1975

Il presidente: DAGNINO

(2204)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni vacante nel comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 618.74/28 del 4 maggio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni presso il comune di Verona;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla giunta regionale del Veneto, ufficio medico provinciale di Verona e dall'ordine dei veterinari della provincia di Verona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni presso il comune di Verona, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 618.74/28 in data 4 maggio 1974, si compone come segue:

Presidente:

De Marca prof. Giuseppe, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bucalo dott. Fedele, dirigente superiore veterinario del Ministero della sanità;

Montroni prof Luigi, docente anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Scatozza prof. Franco, docente malattie infettive degli animali, Università di Parma;

Faccincani prof. Franco, veterinario comunale capo di ruolo, comune di Verona;

Lorenzutta rag. Lionello, direttore di sezione di ragioneria, Ministero degli interni, presso la prefettura di Verona.

Segretario:

Della Gatta dott. Gaetano, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, allo albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonché del comune di Verona.

Verona, addì 5 marzo 1975

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(2242)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. **17**.

Interventi per l'avviamento ed il sostegno della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'8 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in armonia con quanto sancito dall'art. 5 dello statuto, assume iniziative, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, intese a promuovere e sostenere la cooperazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella costituita prevalentemente da coltivatori diretti.

Art. 2.

La Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e ai loro consorzi aventi per scopo la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e la gestione di centri di meccanizzazione agricola, contributi del 70% sulla spesa occorrente per una unità dirigente e per non più di un triennio.

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi alle cooperative e loro consorzi che abbiano iniziato l'attività da non più di 4 anni.

Art. 3.

La Regione, nel quadro del programma di promozione e di sviluppo della cooperazione nel territorio regionale, è autorizzata a sostenere spese volte alla organizzazione di corsi di formazione per cooperatori di viaggi di studio e concessione di borse, per indagini e ricerche di mercato e di ogni altra iniziativa che possa concorrere alla divulgazione dei principi cooperativistici.

Può concedere altresì contributi per la partecipazione delle cooperative e di associazioni di produttori agricoli a mostre e rassegne, stampa e campagne pubblicitarie.

Art. 4.

Alle cooperative ed all'Ente di sviluppo per le cooperative da esso promosse, possono essere concessi contributi fino al 70% della spesa occorrente per il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture, nonchè per l'acquisto e lavori di manutenzione straordinaria di macchinari e di attrezzature destinate alla raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti ubicati in Basilicata.

Art. 5.

La Regione può inoltre concedere contributi nella stessa misura di cui all'articolo precedente per la costruzione delle strutture non soddisfatti con finanziamenti statali.

Art. 6.

La Regione per finalità di cui all'art. 1 della presente legge è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative e loro consorzi che operino in agricoltura.

Art. 7.

Gli interventi di cui alla presente legge sono disposti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste previa istruttoria degli uffici del dipartimento.

Alla ripartizione dei fondi nei settori di intervento previsti dagli articoli della presente legge, provvede la giunta regionale sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 8.

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 600 000.000 per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400.000.000 per il 1976.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui competono potranno essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 9.

Per il 1975 all'onere di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione al cap. 651 « Contributi per l'avviamento alla cooperazione agricola » con prelievo di pari importo dal cap. 745 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » che ne prevederà la copertura.

Per il 1976 la spesa graverà sullo stesso o corrispondente capitolo di bilancio e la copertura verrà assicurata dalle entrate derivanti dal fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

A tale scopo, dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, l'ufficio di ragioneria è autorizzato ad effettuare, nello stato di previsione della spesa, la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 745. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 600.000.000

In aumento:

Cap. 651. — Contributi per l'avviamento alla cooperazione agricola . . . . L. 600.000.000

Art. 11.

Le norme di cui alla presente legge saranno adeguate con provvedimenti legislativi agli eventuali rilievi della C.E.E.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 31 gennaio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. **18**.

Erogazione di contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'8 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.

In attesa che venga definito un nuovo sistema dei trasporti e del regime concessionale, le concessioni già prorogate dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 46, si intendono prorogate fino al 30 settembre 1975.

Art. 2.

Agli enti pubblici, alle imprese ed alle società che esercitano professionalmente autoservizi ordinari di concessione regionale per viaggiatori, possono essere accordati contributi della Regione, in relazione all'esercizio svolto nel 1974.

Cli stessi contributi possono essere accordati alle cooperative che esercitano servizio urbano con concessione comunale.

Tali contributi verranno erogati, su conforme parere della giunta e con decreto del presidente della stessa, per ciascun concessionario solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio dell'anno 1974.

Art. 3.

Dalle provvidenze di cui sopra vengono esclusi i concessionari che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio, da accertarsi tramite documentazione fornita dai comuni interessati; quelli che all'atto dell'erogazione del contributo abbiano sospeso il servizio o non siano legittimamente esercenti delle autolinee per le quali viene richiesto il contributo, nonché quelli che abbiano soppresso o trasferito uffici senza il preventivo parere della giunta regionale.

Vengono parimenti esclusi i concessionari che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata e espressa in « autobus-km » relativa alle corse previste dai disciplinari e dalle autorizzazioni precarie delle sole autolinee regionali, regolarmente autorizzate.

Il contributo verrà corrisposto nella misura massima di L. 80 per « autobus-km ».

Nessun contributo è dovuto a qualsiasi altro titolo.

Le eventuali eccedenze verranno assegnate in misura proporzionale ai concessionari che hanno esercitato percorrenze finalizzate ad assicurare servizi sociali praticando tariffe preferenziali.

Ai concessionari che ne facciano richiesta può essere accordata un'anticipazione non superiore al 30 % dell'ammontare del contributo cui ciascun concessionario ha diritto.

Entro il 30 aprile 1975 l'importo a saldo del contributo riguardante il 1974 dovrà essere liquidato alle autolinee aventi diritto.

Art. 5.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, all'assessore ai trasporti, corredata da:

una dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate dai precedenti articoli 3 e 4;

dalla certificazione liberatoria rilasciata dagli istituti di previdenza e dall'ispettorato del lavoro, salvo quanto previsto per le cooperative dal successivo art. 6;

dal conto economico dettagliato della gestione 1974 relativo a tutte le attività aziendali;

dall'elenco di tutte le autolinee aventi diritto esercitate con le indicazioni delle singole risultanze di esercizio;

dall'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento della istruttoria.

Art. 6.

Allorchè l'autoservizio pubblico è gestito da una società cooperativa si prescinde, per la concessione dei contributi, dalla esistenza di debiti contributivi in sofferenza verso gli istituti di previdenza.

In sostituzione della certificazione liberatoria sarà sufficiente, in tal caso, dare la prova di un accordo scritto, intervenuto con gli istituti di previdenza, con cui la cooperativa si impegna ad estinguere entro un tempo determinato l'obbligazione contributiva.

La cooperativa non potrà destinare il contributo, così ottenuto, che al pagamento dei salari e stipendi ai propri dipendenti e dei contributi dovuti agli istituti di previdenza.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 720.000.000 che farà carico al cap. 338 del bilancio di previsione dell'esercizio 1975 « Contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale » che ne prevederà la copertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 31 gennaio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. **19**.

Incentivi per interventi per opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'8 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Incentivi per opere di miglioramento fondiario

Allo scopo di realizzare una migliore struttura produttiva delle aziende, basata sull'incremento delle produzioni ed il miglioramento dell'habitat rurale, la Regione concede agevolazioni contributive e creditizie sulla spesa ritenuta ammissibile per opere di miglioramento fondiario da eseguirsi su tutto il territorio regionale con preferenza ai coltivatori diretti.

E ciò in base all'art. 5 dello statuto regionale.

Art. 2.

Possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere necessarie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ed all'ampliamento delle abitazioni rurali dei coltivatori diretti e dei salariati, purchè stabilmente insediati nelle rispettive aziende.

Gli stessi contributi sono estesi alle opere necessarie per il primo insediamento delle famiglie coltivatrici, nonchè ai ricoveri per il bestiame e le macchine, ai magazzini, alla ricerca ed utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo e per uso aziendale e potabile, alla sistemazione dei terreni ed agli impianti arborei sempre nell'ambito delle aziende gestite da famiglie diretto-coltivatrici.

Art. 3.

Per opere particolarmente onerose come la costruzione di laghetti collinari, opere di distribuzione aziendale di acqua per uso irriguo con impianti fissi, impianti fissi, impianti antigelo ed antibrina ed impianti irrigui polivalenti, il contributo potrà essere concesso fino ad un massimo del 70 % della spesa ritenuta ammissibile nelle zone classificate montane, e fino ad un massimo del 60% nelle altre zone.

Art. 4.

E' ammessa inoltre la concessione di contributi, fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per iniziative intese a sviluppare, nelle zone interne montane, il settore dell'agri-turismo. I predetti contributi potranno essere concessi per lo ampliamento ed il riattamento di case di abitazioni site in aziende di coltivatori diretti e di conduttori diretti ubicate in zone a particolare vocazione turistica e nelle vicinanze di esse.

Art 5.

Per tutte le opere di cui all'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere concessi mutui agevolati al tasso del 2,55 % della durata di venti anni o al rispettivo eventuale nuovo tasso che sarà stabilito dal Comitato interministeriale per il credito.

Il concorso regionale sugli interessi è pari alla differenza tra le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso determinato in conformità di quanto previsto dallo art. 34 della legge 2 giugno 1962, n. 454, al lordo dei diritti di commissione e spese accessorie, e le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso di cui al primo comma.

Per le cooperative e loro consorzi i mutui di cui al comma precedente possono essere assentiti per la somma non coperta dal contributo eventualmente concesso in applicazione di altro provvedimento legislativo.

Art. 6.

Per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e di acquedotti rurali è prevista la concessione di un contributo fino ad un massimo del 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 7.

Per favorire la diffusione della elettrificazione rurale è previsto un contributo in conto capitale sino al 90 % della spesa di allacciamento a carico dell'utente sempreché si tratti di aziende agricole e sia accertato l'insediamento stabile di famiglie coltivatrici o di salariati o la effettiva utilizzazione dell'energia elettrica a scopo agricolo.

Art. 8.

All'emissione dei decreti di concessione del concorso regionale sugli interessi, per mutui di miglioramento fondiario, provvede il presidente della giunta regionale, su parere della giunta, in base ad elenchi riepilogativi delle operazioni definite con la stipula del contratto, predisposti dagli istituti di credito agrario in conformità dell'art. 53 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Analoga procedura dovrà osservarsi per la liquidazione del concorso medesimo, che verrà disposta sulla base di elenchi riepilogativi delle operazioni, già ammesse al concorso regionale, per le quali va ad iniziare il periodo di ammortamento

Art. 9.

I mutui di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, singoli od associati e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui allo art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti od enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti od enti in parola, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma sono autorizzati ad operare, sullo importo originario del prestito, all'atto della somministrazione la trattenuta dello 0,20% da versare al fondo interbancario di garanzia, in quanto operante.

La Regione è autorizzata pertanto a stipulare con istituti o enti che gestiscono il fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione per rendere operante, per l'applicazione della normativa contenuta nella presente legge, la garanzia sussidiaria.

La Regione in mancanza di convenzione di cui al comma precedente oppure nel caso in cui essa si renda inoperante, può istituire con successivo provvedimento legislativo un apposito fondo di garanzia per i mutui di cui alla presente legge.

Art. 10.

Criteri per la determinazione e per la concessione dei contributi

Ai fini della concessione dei contributi e mutui previsti dalla presente legge e della determinazione della misura dei medesimi, si tiene conto: della conformità delle iniziative alle direttive regionali intese a promuovere l'organico sviluppo della agricoltura regionale, della loro favorevole incidenza sulle produzioni e sul reddito delle zone in cui essa deve essere attuata, nonchè della rispondenza di massima ai principi ed ai criteri dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512.

Art. 11.

Gli interventi di cui alla presente legge sono disposti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura previa istruttoria degli uffici del dipartimento.

Qualora beneficiari del contributo siano cooperative o società di coltivatori diretti, potrà essere disposta, in caso di comprovata necessità e comunque dopo l'accertamento di inizio dei lavori, la anticipazione di una quota non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del contributo concesso.

Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.

Art. 12.

Il dipartimento agricoltura, tramite i suoi uffici tecnici, provvede al collaudo delle opere, ammesse a contributo o mutuo, assicurandosi che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.

Art. 13.

Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, la giunta predispone il relativo regolamento di attuazione da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 14.

Le norme di cui alla presente legge saranno adeguate, con successivi provvedimenti legislativi, ad eventuali rilievi da parte della C.E.E.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi in conto capitale prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, è autorizzata l'iscrizione di L. 1.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

Per il 1976 la spesa nella misura di L. 800.000.000 annua troverà copertura con i fondi provenienti dal riparto del fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la concessione di contributi sugli interessi, sui mutui contratti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario è autorizzata l'iscrizione di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

La spesa di L. 300.000.000 per il 1976 e le restanti annualità di concorso sugli interessi troveranno copertura con i fondi provenienti dal riparto del fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata l'iscrizione di L. 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

Per il 1976 la spesa, nella misura di L. 1.500.000.000 troverà copertura con i fondi provenienti dal riparto del fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'onere complessivo di L. 4.800.000.000 per l'anno 1975 farà carico al cap. 657 (di nuova istituzione) « Interventi per miglioramenti fondiari », così suddiviso:

art. 1: contributi per opere di miglioramento fondiario ed elettrificazione L. 1.600.000.000;

art. 2: contributi sugli interessi sui mutui contratti lire 200.000.000;

art. 3: contributi per la costruzione di strade vicinali, interpoderali ed acquedotti rurali L. 3.000.000.000,

con prelievo di pari importo dal cap. 745 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » che ne prevederà la copertura.

Per il 1976 la spesa complessiva di L. 2.600.000.000 graverà sullo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 16.

A tale scopo, dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, l'ufficio di ragioneria, è autorizzato ad effettuare nello stato di previsione della spesa, la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 745. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 4.800.000.000

In aumento:

Cap. 657 - Categoria trasferimenti. — Interventi per miglioramenti fondiari:

art. 1: contributi per opere di miglioramento fondiario ed elettrificazione . . . L. 1.600.000.000

art. 2: contributi sugli interessi sui mutui contratti . . . . » 200.000.000

art. 3: contributi per la costruzione di strade vicinali, interpoderali ed acquedotti rurali » 3.000.000.000

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 31 gennaio 1975

VERRASTRO

(2114)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 7.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 1974, n. 37 « Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 10 luglio 1974, n. 37, viene così modificata:

Art. 1.

(Primo comma): La Regione interviene per favorire il ripristino delle imprese artigiane, delle imprese commerciali iscritte negli elenchi delle casse mutue, delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di consumo e delle imprese turistiche colpite da eventi calamitosi.

(Secondo comma): La Regione interviene inoltre nelle spese per la riparazione di fabbricati di proprietà privata colpiti da calamità naturali e destinati ad uso di abitazione, attività artigianali, turistiche e commerciali.

(Terzo comma): La delimitazione delle zone colpite da calamità naturali, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è deliberata dal consiglio regionale su proposta dei comuni interessati o direttamente. La zona può interessare parte o l'intero territorio di uno o più comuni. La pianta della zona delimitata fa parte della deliberazione consiliare.

Art. 2.

(Primo comma): La Regione concede contributi a fondo perduto a imprese artigiane e loro cooperative e consorzi, alle cooperative di produzione e lavoro, alle cooperative di consumo, alle imprese turistiche, nonchè agli esercenti il commercio, singoli od associati, iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza della cassa mutua commercianti, per la ricostituzione di macchine, scorte, attrezzature, arredi e merci in lavorazione ed in magazzino, danneggiate da calamità naturali.

(Secondo comma): Il contributo è concesso nella misura massima del 70 % della spesa di cui al comma precedente e per la sola parte di essa superiore a L. 200.000. Tale contributo non potrà comunque superare L. 1.000.000 per ogni impresa beneficiaria.

Art. 3.

(Primo comma): La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge che abbiano subìto danno superiore a L. 2.000.000 e che non intendano beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 2.

(Secondo comma): Il contributo è concesso nella misura annua del 7 % su mutui contratti dal richiedente fino ad un importo massimo complessivo di L. 10.000.000 e di durata massima di dieci anni.

Art. 4.

La Regione concede contributi a fondo perduto ai proprietari di fabbricati destinati ad uso di abitazione, attività artigianali, turistiche e commerciali, per la riparazione dei danni causati da calamità naturali.

Il contributo è concesso nella misura massima del 70 % della spesa di cui al comma precedente e per la sola parte di essa superiore a L. 200.000. Tale contributo non potrà comunque superare L. 1.500.000 per ogni proprietario.

Art. 5.

(Primo comma): La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui al primo comma dello art. 4 che abbiano subito un danno superiore a L. 3.000.000 e che non intendano beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 4.

(Secondo comma): Il contributo è ammesso nella misura del 7 % sui mutui contratti dal richiedente per un importo massimo di L. 15.000.000 e di durata massima di dieci anni.

Art. 6.

(Secondo comma): Alla domanda, nella quale deve essere dichiarato se l'azienda ha richiesto, intenda richiedere od ha ottenuto contributi aventi le medesime finalità in base ad altre leggi o provvedimenti, vanno allegati i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o alla separata sezione per i consorzi, ovvero certificato di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza della cassa mutua commercianti o certificato di iscrizione all'albo delle cooperative, o copia dell'autorizzazione amministrativa comprovante l'attività turistica esercitata;

b) preventivo di spesa per la ricostituzione delle scorte, macchinari, attrezzature, arredi e merci in lavorazione e in magazzino, distrutte e danneggiate, ovvero per la riparazione degli immobili;

c) ai fini del contributo di cui al titolo III, articoli 4 e 5, dichiarazione del competente ufficio distrettuale delle imposte dalla quale risulti il reddito definitivamente accertato.

Art. 9.

(Secondo comma): Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge per danni prodotti da calamità naturali devono essere presentate al sindaco, entro sessanta giorni dall'evento calamitoso e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delimitazione delle zone colpite da calamità naturali. Nel caso in cui tale evento si sia già verificato, il termine di sessanta giorni si intende riferito a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 gennaio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 dicembre 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 gennaio 1975.

(1743)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750830)